

COMUNE DI VALVA

TITOLO 01

IL COMUNE

ART. 01

01. IL COMUNE DI VALVA, ENTE AUTONOMO SECONDO LE NORME DELLA COSTITUZIONE, I PRINCIPI GENERALI FISSATI DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E LE NORME DEL PRESENTE STATUTO, ASSUME COME VALORE DI FONDO DELLA SUA AZIONE LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI GENERALI DELLA PROPRIA COMUNITA', DI CUI SI IMPEGNA A PROMUOVERE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE.

02. CON INTERVENTI CHE RENDANO PARTECIPATI I LAVORATORI E LE FORZE PRODUTTIVE, IL COMUNE, COMPATIBILMENTE CON LE ATTRIBUZIONI PROPRIE, CONCORRE ALLA REALIZZAZIONE DI MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

03. IL COMUNE DI VALVA, INOLTRE, PRESERVA, TUTELA E VALORIZZA IL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO E PAESAGGISTICO, REGOLAMENTANDONE L'USO ED ASSICURANDONE UN EFFETTIVO UTILIZZO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' A SCOPI SOCIALI, DI STUDIO, DI RICERCA E DI TURISMO. SONO, INFINE, SALVAGUARDATI I VALORI PROPRI DELLA TRADIZIONE POPOLARE LOCALE.

04. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALVA E' DENUCLEARIZZATO.

05. IL COMUNE E' RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA REPUBBLICA E SEDE DEL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLO STATO.

06. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI E' TITOLARE MEDIANTE GLI ORGANI, SECONDO LE ATTRIBUZIONI DELLE COMPETENZE STABILITE DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 02

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATO CON IL PIANO TOPOGRAFICO, DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA L. 24.12.1954 N. 1228 , APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI VALVA. PRESSO DI ESSA SI RIUNISCONO LA GIUNTA, IL CONSIGLIO E LE COMMISSIONI, SALVO ESIGENZE PARTICOLARI, CHE POSSONO VEDERE GLI ORGANI RIUNITI IN ALTRA SEDE.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA. LE CARATTERISTICHE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE SONO STABILITE CON APPOSITA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 02

GLI ORGANI ELETTIVI

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 03

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELL'ENTE.

02. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

03. IL CONSIGLIO DURA, COMUNQUE, IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED

IMPROROGABILI.

04. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLI COMUNALE AVVIENE, NEI MODI E TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, AD OPERA DEL SINDACO O DI CHI NE FA LE VECI. LA CONVOCAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO CHE PRESIEDE LE RELATIVE SEDUTE.

ART. 04

01. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DALLA LEGGE. ESSE SONO RELATIVE AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL'ENTE;

B) I REGOLAMENTI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA.

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE.

G) L'ISTITUZIONE, E I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO SI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGATORI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONE DI IMMOBILE ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI;

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O EFFETTUATE I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE HA FACOLTA' DI DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA

COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO SELE.

03. PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE.

04. LE COMMISSIONI SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

05. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, FATTI SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 05

01. IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E' DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 06

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. HANNO DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI E MOZIONI. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE AL SINDACO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO CON L'INDICAZIONE DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DEVONO ESSERE PRESENTATE DAL CONSIGLIERE AL SINDACO PER ISCRITTO E DIVENTANO IRREVOCABILI DOPO CHE IL CONSIGLIO NE HA PRESO ATTO.

04. AI CONSIGLIERI POSSONO ESSERE AFFIDATI DAL CONSIGLIO SPECIALI INCARICHI O INDAGINI SU MATERIE PARTICOLARI E NEI LIMITI E NEI MODI FISSATI DAL CONSIGLIO STESSO.

05. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE A TUTTI I CONSIGLIERI IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVA, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, IN CONSEGUENZA DI FATTI E ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI E PURCHE' NON VI SIA CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE.

06. LA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SI HA PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.

- LA GIUNTA COMUNALE -

ART. 07

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO 04 ASSESSORI. POSSONO ESSERE ELETTI ALLA CARICA DI ASSESSORE

ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA E CHE NON

SI SIANO CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI.

02. IN OGNI CASO IL NUMERO DI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO NON POTRA' ESSERE SUPERIORE A 02 .

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 01 E 02 SI APPLICANO A DECORRERE DALLA PROSSIMA TORNATA ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 08

01. IL SINDACO E LA GIUNTA SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERE ELETTI, SULLA BASE DI UN'UNICA LISTA, COMPRENSIVA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE. NELLA LISTA VIENE INDICATO ESPRESSAMENTE L'ASSESSORE

ANZIANO. L'ELEZIONE AVVIENE NEI MODI E NEI TEMPI STABILITI DALLA LEGGE.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

03. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (SINDACO ED ASSESSORE) SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. NON PUO' ESSERE ELETTO ASSESSORE ANZIANO CHI NON RICOPRE LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

ART. 09

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. LE DIMISSIONE DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA.

03. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO E DALLA LORO DATA DECORRE IL TERMINE DEI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) DELLA LEGGE 142/90 .

04. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

05. NEI 10 GIORNI SUCCESSIVI ALLE PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA.

06. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 GIORNI.

ART. 10

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/90 .

02. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 GIORNI.

ART. 11

01. LA CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO E DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI, PER MOTIVI DIVERSI DALLE DIMISSIONI, NON COMPORTA LA DECADENZA DELLA GIUNTA E, PERTANTO, IL CONSIGLIO DOVRA' PROVVEDERE ALLA RELATIVA SURROGAZIONE.

02. LE DIMISSIONI DEI SINGOLI ASSESSORI, PRESENTATE NELLE FORME DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 09 , POSSONO ESSERE ACCETTATE O RESPINTE DAL CONSIGLIO. NEL CASO IN CUI VENGAO RESPINTE E, L'ASSESSORE LE CONFERMI, IL CONSIGLIO NE PRENDE ATTO. FINO ALL'ACCETTAZIONE O ALLA PRESA D'ATTO LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE RITIRATE.

03. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVI LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVA STABILITE DAL CONSIGLIO STESSO, O NON SVOLGE ATTIVITA' COERENTE CON IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, O PER ALTRI GRAVI MOTIVI.

04. LA REVOCA E' ESPRESSA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. IN TUTTI I CASI DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI UN ASSESSORE, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO IL NOMINATIVO DI CHI LO SURROGA.

L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 12

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE. LE SUE ADUNANZE NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO, CHE FISSA GLI OGGETTI DELL'ORDINE DEL GIORNO. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO VI PROVVEDE IL VICE SINDACO O L'ASSESSORE ANZIANO.

03. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO PARTECIPARE, PER SPECIFICI ARGOMENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO ED A SCOPO CONSULTIVO, TECNICI, FUNZIONARI CONSIGLIERI COMUNALI E CITTADINI INVITATI DA CHI PRESIEDE LA RIUNIONE.

04. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA SONO STABILITE, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE ED AL PRESENTE STATUTO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 13

01. ALLA GIUNTA COMPETONO TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE, DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO O AL SEGRETARIO.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI ESPRESSI DAL CONSIGLIO CON GLI ATTI FONDAMENTALI DALLO STESSO APPROVATI CON GLI ORIENTAMENTI DI POLITICA AMMINISTRATIVA ESPRESSI DAL CONSIGLIO.

03. LA GIUNTA ESERCITA ATTIVITA' D'INIZIATIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO, SOTTOPONENDO ALLO STESSO PROPOSTE PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI CHE APPARTENGONO ALLA SUA COMPETENZA.

04. LA GIUNTA RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULL'ATTIVITA' VOLTA.
- IL SINDACO -

ART. 14

01. L'ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA E LA DECADENZA DEL SINDACO SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

02. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI, ED ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.

03. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI CHE GLI SONO ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE DAL COMUNE.

04. IL SINDACO COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE GENERALI DEGLI UTENTI. FISSA, INOLTRE, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, NONCHE' DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE, CONSORZI ENTI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE STESSO.

05. IL SINDACO PROVVEDE, IN CASO SI MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO, ALLE NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI CUI ALL'ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 142/90 .

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA DI CUI AL D.P.R. N. 03 DEL 10.01.1957 .

07. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

08. PER QUANTO RIGUARDA LE ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DELLA LEGGE 142/90 .

09. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE NEGLI ORGANI DEI CONSORZI AI QUALI LO STESSO PARTECIPA E PUO' DELEGARE UN ASSESSORE AD ESERCITARE TALI FUNZIONI. RAPPRESENTA, INOLTRE, IL COMUNE NELLA PROMOZIONE, CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

10. IL SINDACO ASSUME PER MOTIVI DI URGENZA I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, SALVO RATIFICA ENTRO DIECI GIORNI DALL'ADOZIONE.

11. IL SINDACO INDICE I REFERENDUM PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.

12. IL SINDACO DELEGA DI NORMA PARTICOLARI, SPECIFICHE ATTRIBUZIONI, CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE, AI SINGOLI ASSESSORI E/O AI CONSIGLIERI COMUNALI.

13. IL SINDACO PUO' DELEGARE LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE A ASSESSORE E/O CONSIGLIERI, AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 15

01. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO LE SUE FUNZIONI SONO ESERCITATE DA UN ASSESSORE SPECIFICAMENTE DELEGATO IN QUALITA' DI VICE-SINDACO.

02. NON PUO' ESSERE DELEGATO ALLA CARICA DI VICE-SINDACO UN ASSESSORE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO.

03. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO ANCHE DEL VICE-SINDACO, LE FUNZIONI SOSTITUTIVE SONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE ANZIANO, PURCHE' MEMBRO DEL CONSIGLIO, E COME TALE MENZIONATO "ASSESSORE ANZIANO" SULLA LISTA PER LA FORMAZIONE E L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO ANCHE DELL'ASSESSORE ANZIANO, LE FUNZIONI SOSTITUTIVE SONO ESERCITATE DALL'ASSESSORE CHE SEGUE NELLA LISTA L'ASSESSORE ANZIANO, PURCHE' MEMBRO DEL CONSIGLIO. GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 16

01. IL COMUNE RICONOSCE IL VALORE DELLE LIBERE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI CITTADINI E VEDE NELLA CITTADINANZA ATTIVA UNO STRUMENTO ESSENZIALE PER METTERE AL CENTRO DELLA VITA DELLA COMUNITA' LOCALE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E PER ESTENDERE LA EFFICACIA DELLA DEMOCRAZIA.

02. IL COMUNE, PERTANTO, VALORIZZA IL CONTRIBUTO DELLA CITTADINANZA ATTIVA AL GOVERNO DELLA COMUNITA' LOCALE, GARANTENDO AI CITTADINI LA FACOLTA' DI AGIRE PER LA TUTELA DEI DIRITTI, IL DIRITTO DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI, AGLI ATTI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DELLA AMMINISTRAZIONE, IL DIRITTO DI AVANZARE ISTANZE, PROPOSTE E VALUTAZIONI, IL DIRITTO DI INTERLOQUIRE PUBBLICAMENTE CON L'AMMINISTRAZIONE. IN PARTICOLARE IL COMUNE SI IMPEGNA A SOSTENERE LA CITTADINANZA ATTIVA, RIMUOVENDO GLI OSTACOLI CHE NE LIMITANO L'AZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP.

03. AL FINE DI GARANTIRE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI E UN SANO ED ORDINATO SVILUPPO SOCIALE, IL COMUNE, IN ACCORDO CON LE AUTORITA' PREPOSTE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'ORDINE PUBBLICO, NONCHE' CON QUELLE RELIGIOSE E CON I RESPONSABILI DI CATEGORIE DI LAVORATORI COMMERCianti E ASSOCIAZIONI VARIE, SI IMPEGNA A CONVOCARE PERIODICHE RIUNIONI. SCOPO DI TALI RIUNIONI E' QUELLO DI PREVENIRE E CONTROLLARE TUTTI QUEI FENOMENI CHE PER LA LORO PARTICOLARE GRAVITA', OLTRE A COSTITUIRE PERICOLO PER LA CITTADINANZA, CREANO E DIFFONDONO ALLARME SOCIALE.

04. IL COMUNE RICONOSCE LA FUNZIONE DELLA LOCALE ASSOCIAZIONE DEI COMBATTENTI E REDUCI E DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA, PROMUOVENDONE I VALORI SOPRATTUTTO FRA LE GIOVANI GENERAZIONI.

05. IL COMUNE RICONOSCE LA LOCALE ASSOCIAZIONE PRO LOCO, COME STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI, NONCHE' DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE. AL FINE DI FAVORIRE MIGLIORI CONDIZIONI PER UNA FATTIVA PRESENZA DELLA PRO LOCO NELL'AMBITO DEL COMUNE PUO' ESSERE INSERITO UN SUO RAPPRESENTANTE NELLE COMMISSIONI COMUNALI PER L'EDILIZIA E PER IL COMMERCIO O IN ALTRE COMMISSIONI AVENTI ATTINENZA CON I SUOI FINI ISTITUZIONALI. LA PRO LOCO E' ESENTE DA ALCUNE TASSE COMUNALI (PLATEATICO, IMMONDIZIE, AFFISSIONI) PER L'ESPLETAMENTO DELLA

SUA ATTIVITA'. IL COMUNE CONCEDE ALLA PRO LOCO UN CONTRIBUTO ANNUO, CHE E' CORRISPOSTO AD AVVENUTA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E DEL PREVENTIVO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. LA PRO LOCO DEVE ESSERE IN REGOLA CON L'ISCRIZIONE PRESSO L'ALBO PROVINCIALE O REGIONALE DELLE PRO LOCO.

06. LA NASCITA DI UN BAMBINO COMPORTA PER IL COMUNE L'OBBLIGO DI PIANTARE UN ALBERO E DI CURARNE LA CRESCITA.

ART. 17

01. IL COMUNE PROMUOVE FORUM DEI CITTADINI, CIOE' RIUNIONI PUBBLICHE FINALIZZATE A MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E LA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA POPOLAZIONE E AMMINISTRAZIONE IN ORDINE A FATTI, PROBLEMI E INIZIATIVE CHE INVESTONO LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E GLI INTERESSI COLLETTIVI.

02. AI FORUM PARTECIPANO I CITTADINI INTERESSATI ED I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE RESPONSABILI DELLE MATERIE INSERITE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

03. I FORUM POSSONO ESSERE CONVOCATI ANCHE SULLA BASE DI UNA RICHIESTA DI ALMENO 200 CITTADINI INVIATA AL SINDACO.

04. IL REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI COORDINAMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEI FORUM.

ART. 18

01. AL FINE DI DIRIMERE CONTROVERSIE RIGUARDANTI LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DERIVANTI DA ABUSI, DISFUNZIONI, RITARDI E INADEMPIENZE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, IL SINDACO, DI SUA INIZIATIVA, SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO O SU ISTANZA DEI CITTADINI, PROMUOVE L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI CONCILIAZIONE.

ART. 19

01. IL COMUNE PUO' ADOTTARE CARTE DEI DIRITTI, ELABORATE SU AUTONOMA INIZIATIVA DEI CITTADINI. ESSE SONO FATTE PROPRIE DAL COMUNE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO.

02. DELL'AVVENUTA ADOZIONE IL COMUNE E' TENUTO A DARE ADEGUATA PUBBLICIZZAZIONE ATTRAVERSO LE PROPRIE SEDI ED I PROPRI UFFICI. IL COMUNE, INOLTRE, E' TENUTO AD INSERIRE LE CARTE DEI DIRITTI NEI PROPRI REGOLAMENTI QUALI CRITERI DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITA' COMUNALE.

ART. 20

01. IL COMUNE ISTITUISCE E CONVOCA PERIODICAMENTE CONSULTE, CHE COMPRENDONO LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI DEI CITTADINI E LE AUTORITA' MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE AL LIVELLO LOCALE.

ART. 21

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMPIE ANNUALMENTE UNA VERIFICA

CIRCA IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DAL PUNTO DI VISTA DELLA LORO RISPONDEZZA ALLE ASPETTATIVE DEI CITTADINI E ALLE ESIGENZE E ALLE DOMANDE DI PROFESSIONALITA' DEGLI OPERATORI, ANCHE IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAI CONTRATTI DI LAVORI IN ORDINE AL MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

L'AMMINISTRAZIONE PUO' AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI CITTADINI E DEI LAVORATORI.

02. I RISULTATI DI TALI VERIFICHE SONO FORNITI, OLTRE CHE ALLA CITTADINANZA, ANCHE AI LAVORATORI E ALLE LORO ORGANIZZAZIONI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE.

ART. 22

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE AL COMUNE PROPOSTE, ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI, RICHIESTA DI ASSEMBLEE PUBBLICHE, DOMANDE DI INFORMAZIONE PER LA TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI O DI INTERESSI DIFFUSI.

02. L'ESITO DELL'ESAME DI DETTE ISTANZE E' COMUNICATO AGLI INTERESSATI NON OLTRE 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE. UN APPOSITO REGOLAMENTO STABILIRA' LE MODALITA' PER IL SODDISFACIMENTO PIENO DELLE ESIGENZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, IVI COMPRESA LA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.

03. IN MODO PARTICOLARE, QUALORA VENGA RICHIESTO DA UN QUINTO DEI CITTADINI ELETTORI DEL COMUNE, IL CONSIGLIO SARA' TENUTO A DISCUTERE MODIFICHE ALLO STATUTO ED A DELIBERARE IN ORDINE ALLE MODIFICHE RICHIESTE.

ART. 23

01. AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, IL SINDACO PREDISPONE ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA' ALLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO E AI RELATIVI ORDINE DEL GIORNO. LE DELIBERE ADOTTATE SARANNO RESE PUBBLICHE E DISPONIBILI.

02. I CITTADINI POSSONO PRENDERE LA PAROLA NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO OGNI QUAL VOLTA, SU ISTANZA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, LO DELIBERI LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI CONSIGLIERI.

ART. 24

01. IL COMUNE, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, PUO' INDIRE REFERENDUM CONSULTIVI O PROPOSITIVI.

02. IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM CONSULTIVO O PROPOSITIVO QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

03. NON E' AMMESSO REFERENDUM IN MATERIA FINANZIARIA, TRIBUTARIA E DI BILANCIO E QUANDO HA PER OGGETTO DELIBERAZIONI O QUESTIONI DIRETTAMENTE CONCERNENTI PERSONE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E I TEMPI DEI PRESENTAZIONE

DELLA RICHIESTA, DELLA RACCOLTA DELLE FIRME E DELLA LORO VERIFICA, NONCHE' OGNI ALTRA MODALITA' CONCERNENTE L'INDIZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM.

05. PER OGNI ANNO SOLARE E' CONSENTITO AL MASSIMO LO SVOLGIMENTO DI DUE REFERENDUM, DA CELEBRARSI COMUNQUE IN UN'UNICA TORNATA, SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE.

06. QUALORA AL REFERENDUM ABBIA PARTECIPATO ALMENO UN TERZO DEGLI CONVOCA UNA APPOSITA SEDUTA DEL CONSIGLIO PER IL RELATIVO DIBATTITO.

07. UNA PROPOSTA DI REFERENDUM CHE NON SIA STATA ACCOLTA NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI DUE ANNI.

ART. 25

01. I CITTADINI INTERESSATI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO INTERVENIRE NELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PRENDENDO VISIONE DEGLI ATTI. ESSI POSSONO PRESENTARE MEMORIE O DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' VALUTARE SECONDO QUANTO PREVISTO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL COMUNE GARANTISCE AGLI ENTI, AL VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI L'ACCESSO PIENO ED EFFETTIVO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.

ART. 26

01. I CITTADINI, SINGOLI O ORGANIZZATI, POSSONO FAR VALERE INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE LE AZIONI E I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

ART. 27

01. IL COMUNE PUO' PREVEDERE, CON APPOSITA DELIBERA CONSILIARE, L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO, GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' UN'ORGANO INDIVIDUALE.

03. IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI PER LA ELEZIONE DI UN DIFENSORE CIVICO INTERCOMUNALE.

04. IN OGNI CASO IL COMUNE RICONOSCE IL DIFENSORE CIVICO ELETTO DALLA COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO SELE E FAVORISCE L'AZIONE DEI DIFENSORI CIVICI ELETTI DAL ALTRI ENTI.

05. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE LE SUE FUNZIONI NEI MODI STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO. EGLI PROVVEDE, SIA SU ISTANZA DI TERZI CHE D'UFFICIO, A SEGNALARE GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE. EGLI SVOLGE LA SUA ATTIVITA' IN PIENA LIBERTA' ED INDIPENDENZA E NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI CONTROLLO GERARCHICO O FUNZIONALE.

ART. 28

01. L'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO E' DIRETTA DA PARTE DEI CITTADINI ELETTORI SULLA BASE DI CANDIDATURE ESPRESSE DAI CITTADINI

STESSI.

02. LE CANDIDATURE DEVONO ESSERE SOSTENUTE DALLA FIRMA DI ALMENO UN DECIMO DEI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, FIRME CHE VANNO RACCOLTE NEI MODI E NEI TEMPI FISSATI DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA 03 ANNI E PUO' ESSERE RIELETO UNA SOLA VOLTA. L' INCARICO COMPORTA UN' INDENNITA' DI CARICA PARI A QUELLA DEL SINDACO E IL GODIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA PERSONE DI COMPROVATA INTEGRITA' ED AUTOREVOLEZZA, CHE ABBIANO ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA TUTELA DEI DIRITTI, NON SIANO DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NON ABBIANO INCARICHI DIRETTIVI O ESECUTIVI DI PARTITO E CHE SIANO ISCRITTE NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

05. L' OPERATO DEL DIFENSORE CIVICO E' SOTTOPOSTO A PROCEDURE DI VERIFICA DA PARTE DEI CITTADINI, CHE NE POSSONO PROPORRE LA REVOCA. SIA LE PROCEDURE DI VERIFICA CHE LE MODALITA' PER PROPORRE LA REVOCA SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 29

01. LA FACOLTA' DI CUI AL COMMA 01 DELL' ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO DIVIENE OBBLIGO NEL CASO IN CUI GRAVI EVENTI E/O CALAMITA' NATURALI COINVOLGANO LA COLLETTIVITA' LOCALE E/O IL TERRITORIO COMUNALE.

02. SOLO IN PRESENZA DI TALI EVENTI ECCEZIONALI E OVE NON SIA POSSIBILE, PER RAGIONI OBIETTIVE, PROCEDERE ALL' ELEZIONE DIRETTA DEL DIFENSORE CIVICO, LO STESSO VERRA' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA STRAORDINARIA URGENTE DA CONVOCARSI ENTRO E NON OLTRE 05 GIORNI DAL VERIFICARSI DELL' EVENTO CALAMITOSO.

03. ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA ELEZIONE IL DIFENSORE CIVICO DOVRA' ESSERE CONFERMATO DA PARTE DEI CITTADINI ELETTORI SULLA BASE DELLE PROCEDURE STABILITE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

04. IN CASO DI MANCATA CONFERMA, SI PROCEDERA' ALLA ELEZIONE DI ALTRO DIFENSORE CIVICO ENTRO I SUCCESSIVI 30 GIORNI SULLA BASE DELLA PROCEDURE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO.

TITOLO 04

- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE -

ART. 30

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L' ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL C.C. OPPURE DI ALTRO VALORE

IN BASE ALL' ARTT. 2222 DEL C.C. .

03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA LETT. A) DEL PRESENTE ARTICOLO DISCIPLINA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO

04. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DEL COMUNE SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE.

ART. 31

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, DIPENDE FUNZIONALMENTE DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE A NORMA DEL PRESENTE STATUTO. EGLI, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, HA LA DIREZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE. AL SEGRETARIO COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DAL PRESENTE STATUTO AGLI ALTRI ORGANI DELL'ENTE.

02. LA LEGGE DELLO STATO REGOLA L'INTERA MATERIA RELATIVA AL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL SEGRETARIO, INOLTRE:

A) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI;

B) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ALTRI ORGANI DELL'ENTE;

C) ESPRIME IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA.

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLE GIUNTA E NE REDIGE I VERBALI;

E) ROGA GLI ATTI ED I CONTRATTI RIGUARDANTI ALIENAZIONI LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI DI OPERE;

F) PROVVEDE ALLA REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E COMUNICAZIONE, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, DEGLI ATTI INDICATI NELLA PRECEDENTE E TIENE LO SPECIALE REPERTORIO;

G) PROPONE I PROVVEDIMENTI NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA E DELLA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI;

H) EMANA ISTRUZIONI, DIRETTIVE E ORDINI DI SERVIZIO.

I) ESPRIME PARERI IN ORDINE AI PROBLEMI DI NATURA GIURIDICO AMMINISTRATIVA.

L) EMANA GLI ATTI PER I QUALI ABBIA AVUTO DELEGA DAL SINDACO.

ART. 32

01. E' ISTITUITA LA FIGURA PROFESSIONALE DEL VICE-SEGRETARIO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, PER COADIUVARLO O SOSTITUIRLO NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. IL POSTO, LE FUNZIONI ED I REQUISITI PER L'ACCESSO SARANNO PREVISTI NELL'APPOSITO REGOLAMENTO E NELLA PIANTA ORGANICA DELL'ENTE.

ART. 33

01. NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RICONOSCE AI DIPENDENTI L'ATTRIBUZIONE DI AUMENTI DI MERITO. LE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DI TALI RICONOSCIMENTI SONO PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 34

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE VALORIZZA IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI COME CONTRIBUTO ALLA DEFINIZIONE DELLE POLITICHE DI UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

TITOLO 05

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 35

01. IL CONSIGLIO ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA:

- A) GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;
- B) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
- C) GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA. HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

03. IL REVISORE ESPLICA LA SUA FUNZIONE SECONDO QUANTO PREVISTO DAI COMMI 05 , 06 E 07 DELL' ARTT. 57 DELLA L. 142/90 .

ART. 36

01. IL COMUNE ADOTTA UN PROPRIO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', AI FINI DEL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, PREVEDE UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

INTERNO, AVENTE PER FINALITA' IL SUPPORTO ALLE DECISIONI DI BREVE E MEDIO PERIODO, LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI, LA FORMULAZIONE DI PROGRAMMI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE POLITICHE E DELLE PRESTAZIONI IN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI DI EFFICACIA, EQUITA', QUALITA' NONCHE' DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA'.

TITOLO 06

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 37

01. L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' COSTITUISCE FUNZIONE PRIMARIA DEL COMUNE E NE CARATTERIZZA E QUALIFICA L'IDENTITA' DI ENTE AUTONOMO.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE

A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, A MEZZO DI ISTITUZIONI. NEL CASO DI CONCESSIONE A TERZI IL COMUNE PUO' PARTECIPARE CON PROPRIE QUOTE A SOCIETA' DI CAPITALE.

04. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

TITOLO 07

LE ISTITUZIONI

ART. 38

01. IL CONSIGLIO PUO' COSTITUIRE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, APPOSITE ISTITUZIONI. TALI SERVIZI SONO A CARATTERE EDUCATIVO, CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO, DEL TEMPO LIBERO E SOCIO-ASSISTENZIALE.

02. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, E IL DIRETTORE, NOMINATO DALLA GIUNTA, CHE PUO' ANCHE REVOCARLO.

04. LA CARICA DI PRESIDENTE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA DUE MEMBRI, OLTRE IL PRESIDENTE, UNO DEI QUALI DESIGNATO DAL GRUPPO DI MINORANZA, E DURA IN CARICA 03 ANNI.

06. IL PRESIDENTE, DOPO LA NOMINA, GIURA NELLE MANI DEL SINDACO LA FORMULA DI CUI ALL' ARTT. 11 DEL D.P.R. 10.01.1957 N. 03 .

07. SIA IL PRESIDENTE CHE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA STESSA PROCEDURA DI ELEZIONE.

08. IN CASO DI DIMISSIONI, VACANZA E INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTE, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA REINTEGRAZIONE DELL'ORGANO.

09. IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUZIONE E' REGOLATO DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUZIONE.

TITOLO 08

- LE AZIENDE SPECIALI -

ART. 39

01. PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UNA O PIU' AZIENDE SPECIALI.

02. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

04. LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI ORGANI SEGUONO LE PROCEDURE DEL

PRECEDENTE ARTT. 38 .

05. IL REGOLAMENTO AZIENDALE E' ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. IL COMUNE, CON DELIBERA CONSILIARE, CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA GESTIONALE.

08. ULTERIORI SPECIFICAZIONI E DISCIPLINE PER LE AZIENDE SPECIALI SONO STABILITE DALLA LEGGE VIGENTE.

TITOLO 09

- FORME DI ASSOCIAZIONE, COOPERAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA -
ART. 40

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO SELE.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI CHE DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI, PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA REALIZZAZIONE.

03. LA CONVENZIONE E' PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE ED E' SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI E VOTANTI.

ART. 41

01. IL COMUNE PUO' DELEGARE INSIEME AD ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO SELE LA GESTIONE DI SERVIZI ALLA COMUNITA' MONTANA MEDESIMA. IN PARTICOLARE L'AFFIDAMENTO PUO' RIGUARDARE I SERVIZI SOCIO-SANITARI E QUELLI TERRITORIALI DI BASE.

02. L'AFFIDAMENTO DELLA DELEGA AVVIENE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI CHE DETERMINERA', IN RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

ART. 42

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, FATTA ECCEZIONE PER LE IPOTESI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA UN CONSORZIO SECONDE LE NORME PER LE AZIENDE SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRECEDENTE ARTT. 39 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 40 , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 43

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

02. PER PARTICOLARI INIZIATIVE DA REALIZZARE IN ZONA MONTANA L'AMMINISTRAZIONE DARA' PRIORITA' AGLI ACCORDI CON LA COMUNITA' MONTANA, CONCERTANDO I PROPRI OBIETTIVI CON QUELLI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLA MEDESIMA.

TITOLO 10

- I BENI COMUNALI -

ART. 44

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA I CRITERI DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI TENUTA DELL'INVENTARIO.

02. L'INVENTARIO DISTINGUE I BENI DEMANIALI DAI BENI PATRIMONIALI E I BENI MOBILI DAI BENI IMMOBILI PLURIENNALI. EVIDENZIA I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI, I QUALI SONO VALORIZZATI CONTABILMENTE.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' INDICA I CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE DEI BENI ED EVENTUALI VARIAZIONI; LE FORME E I MODI DI CARICO E SCARICO DEI BENI; LE PROCEDURE DI CONSEGNA DEI BENI E LE RELATIVE RESPONSABILITA'.

TITOLO 11

NORME TRANSITORIE E FINALI

- ADOZIONE DEI REGOLAMENTI -

ART. 45

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 06 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLI DI CONTABILITA' E PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

- MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO -

ART. 46

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/90 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

03. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO

NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA
DEL CONSIGLIO STESSO. ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

ART. 47

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE
DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 30
GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE
AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO
DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI
STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO
ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO
STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.